

**Potenziamento dell'istruzione tecnica e professionale di qualità –
Costituzione dei Poli Tecnico Professionali - Deliberazione della Giunta
Regionale n. 83 del 14 marzo 2013**

Avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse

1- Premessa

L'importanza dello sviluppo della formazione tecnica come volano per la crescita economica ha determinato la necessità di strutturare un sistema educativo innovativo ed integrato con quello economico e produttivo.

In questa ottica, al fine di valorizzare la flessibilità organizzativa delle istituzioni scolastiche e formative per costruire sul territorio un sistema di istruzione e formazione coerente con i fabbisogni formativi espressi dal sistema produttivo, si definiscono i Poli tecnico professionali quali reti che integrano risorse ed attori pubblici e privati

Nel Piano Azione Coesione (PAC), terza e ultima riprogrammazione (http://www.dps.tesoro.it/documentazione/comunicati/2012/PAC_III_Riprogrammazione.pdf), sono stati previsti, tra gli altri, interventi specifici per il "Potenziamento dell'istruzione tecnica e professionale di qualità". Questa linea di intervento prevede la valorizzazione e l'aumento dell'offerta coordinata di istruzione tecnica e professionale di qualità per rispondere ad accertati fabbisogni formativi espressi dal sistema produttivo attraverso la realizzazione di reti territoriali che coinvolgono istituti scolastici, tessuto produttivo e servizi territoriali per il lavoro.

Con la Deliberazione n. 83 del 14 marzo 2013 (B.U.R.C. n. 22 del 29/04/2013) la Giunta Regionale ha approvato il Programma triennale 2013-2015 per la strutturazione di un sistema educativo innovativo e integrato con quello economico e produttivo, con la costituzione dei poli tecnico-professionali, negli ambiti individuati nel successivo punto 4.2, funzionali all'attuazione dei programmi di intervento previsti dalla terza riprogrammazione del Piano di Azione e Coesione, per il quale vi è stata presa d'atto con la Deliberazione della Giunta Regionale n.756/2012,(B.U.R.C. n. 80 del 31/12/2012) ispirata ai nuovi indirizzi della programmazione 2014-2020, e riguardanti:

- interventi per favorire l'apprendimento in contesti applicativi e di laboratorio, anche con l'adeguamento dei laboratori degli istituti tecnici e professionali in attuazione dei nuovi ordinamenti degli istituti tecnici e degli istituti professionali, ivi compresa la formazione del personale scolastico con l'obiettivo del pieno utilizzo degli spazi di autonomia e flessibilità didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche per un efficace raccordo con le filiere produttive territoriali;
- modelli innovativi di alternanza scuola, formazione e lavoro, anche ai fini dell'orientamento scolastico e professionale, della formazione congiunta dei tutor interni ed esterni alla scuola, della diffusione dei percorsi in apprendistato e della realizzazione di "scuole bottega" e "piazze dei mestieri";
- borse di studio in Italia ed all'estero, per consolidare e rafforzare le competenze tecnico-professionali e di lingua straniera, soprattutto con riferimento all'acquisizione del livello B2 del quadro europeo delle lingue.

Con la stessa deliberazione 83/2013 sono state approvate, inoltre, le Linee Guida per la costituzione dei poli tecnico-professionali in Campania e indicate le misure di attuazione degli interventi anticiclici e vengono demandate al Capo Dipartimento dell'istruzione, della ricerca, del lavoro, delle politiche culturali e delle politiche sociali

e al Direttore Generale per l'istruzione, la formazione, il lavoro, le politiche sociali e giovanili e le pari opportunità, (le cui funzioni sono attribuite all'Area Generale di Coordinamento 17, nelle more della riorganizzazione dell'ordinamento amministrativo regionale) le procedure per la costituzione dei poli tecnico professionali per le quali viene previsto che siano raccolte manifestazioni di interesse, proposte da soggetti pubblici e privati interessati alla formalizzazione degli accordi di rete, mediante procedure ad evidenza pubblica. L'accordo di rete è, infatti, lo strumento pattizio previsto per la costituzione dei Poli tecnico professionali.

In questa prima fase la Regione raccoglierà le adesioni corredate dal Programma di rete, che dovranno pervenire entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. Entro i 30 giorni successivi la Regione individuerà i soggetti idonei alla costituzione dei Poli e, contemporaneamente, rileverà i fabbisogni e le potenzialità espresse. Con il presente avviso si intendono raccogliere esclusivamente le manifestazioni di interesse secondo le modalità descritte di seguito. Il riconoscimento dei poli tecnico-professionali nell'ambito dell'offerta formativa della Regione Campania non genera alcun diritto dei soggetti proponenti a ricevere finanziamenti e/o contributi.

2 - Normativa di riferimento

- articoli 117 e 118 della Costituzione;
- legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69, che ha istituito il sistema dell'Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS);
- decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30», e successive modificazioni ed
- integrazioni, e, in particolare, l'art. 50;
- decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 28
- marzo 2003, n. 53»;
- decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 «Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;
- decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di
- istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;
- decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
- legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 622, che prevede l'innalzamento a dieci anni dell'obbligo di istruzione, come modificata dall'art. 64, comma 4-bis, del decreto-legge 25 giugno
- 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133;
- legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 631, che ha previsto la riorganizzazione del predetto sistema dell'IFTS;
- legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia diraccordo tra la scuola e le universita';
- decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 2 aprile 2007, n. 40, contenente, all'art. 13, disposizioni urgenti in materia di

- istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica, con particolare riferimento al comma 1- quinquies;
- decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, relativo alle norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all'art. 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 11 gennaio 2007, n. 1;
 - decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22, relativo alla definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1;
 - legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia» e, in particolare, l'art. 46;
 - legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario e, in particolare, l'art. 3, comma 2 e l'art. 14, comma 3;
 - decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 «Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247»;
 - art. 52 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo;
 - legge 28 giugno 2012, n. 92, recante disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita;
 - decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
 - decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133;
 - decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 «Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» e, in particolare, l'art. 2, comma 4;
 - decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 «Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», e in particolare, l'art. 2, comma 4;
 - decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 «Regolamento recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
 - decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, recante

- «Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori» e, in particolare, l'art. 4, comma 3, e l'art. 8, comma 2, che rimandano ad un decreto adottato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la determinazione dei diplomi di tecnico superiore e dei certificati di specializzazione tecnica superiore con l'indicazione delle figure di riferimento a livello nazionale, dei relativi standard delle competenze, delle modalita' di verifica finale delle competenze acquisite e della relativa certificazione;
- decreto interministeriale 31 ottobre 2000, n. 436, con il quale e' stato emanato il regolamento recante norme di attuazione del sopracitato art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
 - decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139 «Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione», ai sensi dell'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede, tra l'altro, all'art. 2, comma 2, «l'equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell'identita' dell'offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricula dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio»;
 - decreto del Ministro dell'istruzione, dell' Universita' e della ricerca 27 gennaio 2010, n. 9, con il quale e' stato adottato il modello di certificazione dei saperi e della competenze acquisite nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione;
 - decreto del Ministro dell'istruzione, dell' Universita' e della ricerca 7 settembre 2011 di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69, comma 1, recante norme generali concernenti i diplomi degli Istituti tecnici superiori (I.T.S.) e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008;
 - Intesa tra il Ministero del lavoro e previdenza sociale, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'Universita' e ricerca, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualita' dei servizi, sancita dalla Conferenza Stato-regioni il 20 marzo 2008;
 - Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell' Universita' e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunita' montane riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e relativo allegato, approvato in sede di Conferenza unificata il 27 luglio 2011;
 - Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell' Universita' e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, con i relativi allegati, approvato in sede di Conferenza Stato-regioni il 27 luglio 2011 e recepito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell' Universita' e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell'11 novembre 2011;
 - Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell' Universita' e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sancito dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 19 gennaio 2012, riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-regioni del

27 luglio 2011;

- Accordo ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n.167, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale approvato in sede di Conferenza Stato-regioni il 15 marzo 2012;
- Accordo ai sensi dell'art. 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n.167, approvato in sede di Conferenza Stato-regioni il 19 aprile 2012;
- decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 2004 relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass);
- raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente;
- raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente;
- raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18 giugno 2009 sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET);
- decreto 7 febbraio 2013 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca: Linee guida di cui all'art. 52, commi 1 e 2, della Legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e di promozione dell'istruzione tecnico professionale e degli Istituti Tecnici Superiori (Intesa in Conferenza Unificata del 26 settembre 2012);
- Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 722 del 10 dicembre 2012 (B.U.R.C. n.77 del 10/12/2012)
- Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 756 del 21 dicembre 2012: "Presenza d'atto adesione della regione Campania al PAC - terza ed ultima riprogrammazione - misure anticicliche e salvaguardia di progetti avviati";
- Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 83 del 14 marzo 2013: "Approvazione linee guida per la costituzione dei poli formativi tecnico professionali in Campania".

3 - Finalità e obiettivi

3.1 - Obiettivi generali (risultati attesi):

Innalzare le competenze, aumentare l'occupazione giovanile, la cultura del lavoro e la competitività delle imprese. Favorire nei ragazzi le conoscenze indispensabili e, insieme, la consapevolezza delle proprie attitudini, potenzialità e capacità, attraverso esperienze di stage e di lavoro.

3.2 - Obiettivi specifici:

I poli tecnico professionali dovranno rappresentare una modalità organizzativa flessibile che, con la condivisione di risorse pubbliche e private, consentono una efficace ed efficiente integrazione tra sistema educativo e sistema produttivo, nel

rispetto degli spazi di flessibilità organizzativa delle istituzioni scolastiche e formative e con il pieno utilizzo degli strumenti previsti dagli ordinamenti in vigore.

In particolare i Poli dovranno consentire di attuare la necessaria integrazione tra diversi livelli dell'offerta formativa diversificata presente sul territorio, in grado di rispondere a diversi obiettivi e finalità educative anche in quanto in grado di rappresentare una risorsa che si interfaccia con le altre offerte presenti nel contesto.

Attraverso la costituzione dei poli si dovranno perseguire prioritariamente gli obiettivi di:

- favorire la coerenza sul territorio dei percorsi di istruzione tecnico professionale con le esigenze del tessuto produttivo valorizzando il contributo delle imprese nella definizione dei fabbisogni formativi e nella progettazione e realizzazione dei percorsi;
- realizzare e rafforzare le finalità educative del sistema di istruzione e formazione anche attraverso modalità di apprendimento che consentano di contestualizzare l'acquisizione delle competenze agli ambienti della produzione. I percorsi di apprendimento possono essere realizzati con esperienze di alternanza scuola lavoro, con una forte componente di formazione valorizzando l'istituto dell'apprendistato o anche esperienze di diretta produzione di beni e servizi come ad esempio le botteghe scuola;
- promuovere contesti di apprendimento dinamici, valorizzando la flessibilità organizzativa delle istituzioni scolastiche e formative, la cui contestualizzazione con gli ambienti della produzione risulti attrattiva per i discenti anche al fine di rafforzare le competenze di base e contrastare la dispersione scolastica.
- rafforzare il rapporto tra sistema dell'istruzione e formazione, e i sistemi della ricerca tecnologica per favorire il trasferimento della ricerca industriale alle imprese;
- aumentare la capacità organizzativa del sistema attraverso un uso razionale delle risorse prevedendo un forte raccordo nella diversificazione dell'offerta formativa in relazione agli ambiti di specializzazione e rafforzando il rapporto di complementarietà dei soggetti in rete tra loro nel territorio anche su base interprovinciale o multiregionale;

4 - Indicazioni per la formulazione delle manifestazioni di interesse

4.1 - Soggetti interessati:

All'accordo di rete devono partecipare almeno due tra istituti tecnici e/o istituti professionali, almeno due imprese iscritte nel relativo registro presso le competenti Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, almeno un organismo di formazione professionale accreditato.(standard minimo).

È prevista la partecipazione di un Istituto Tecnico Superiore (I.T.S), non obbligatorio per il primo triennio dell'accordo, operante in ambito regionale, ovvero, sulla base di collaborazioni multi- regionali, anche in altre regioni.

Nel predetto numero di istituti tecnici o professionali e di imprese non vanno conteggiati gli istituti e le imprese soci fondatori dell' I.T.S.

Sono espressamente individuati, quali destinatari del presente avviso, i costituenti ITS, non ancora funzionanti alla data del 31/12/2012, già candidati, ai sensi della delibera n. 722 del 10 dicembre 2012 (B.U.R.C. n.77 del 10/12/2012), alla attivazione di percorsi nell'ambito di progetti pilota riguardanti l'avvio della costituzione dei Poli tecnico professionali.

All'accordo può partecipare, altresì, ogni ente di ricerca, istituzione e soggetto del privato socio economico interessato, considerato che sono ritenute auspicabili candidature che presentano un partenariato più ampio, sia in termini quantitativi, sia per quanto attiene alla partecipazione di soggetti diversi da quelli indicati nello standard minimo.

Tutti i soggetti attestano la propria volontà e impegno alla partecipazione mediante la sottoscrizione, da parte del responsabile legale di ciascun soggetto, dell'apposito formulario allegato (allegato a- sezione 2) e individuano il capofila.

I soggetti che si candidano per la partecipazione al Polo dovranno presentare idonea documentazione relativa alle attività svolte nel settore e potranno candidarsi per un solo Polo, per ciascun comparto di cui al successivo punto 4.2.

L'accordo di rete per la costituzione del Polo potrà essere sottoscritto anche successivamente alla presentazione della proposta ma, comunque, alla sottoscrizione è subordinato ogni riconoscimento ed ogni forma di attribuzione da parte della Regione Campania.

Gli accordi di rete hanno la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata. La pubblicità dell'accordo di rete è assicurata dalla registrazione, che ne costituisce condizione di efficacia non solo nei confronti di terzi, ma anche nei rapporti interni tra i soggetti partecipanti al Polo.

4.2 Ambiti di riferimento

Gli ambiti di riferimento per la costituzione dei Poli tecnico professionali, sono quelli riportati nell'allegato "B" alla Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 83 del 14/03/2013 e che si riportano, in sintesi, come da tabella seguente:

Filiera	Comparto nei quali si costituiscono i poli tecnico professionali
Agribusiness - Turismo e beni culturali	Correlazione tra comparti (Agroalimentare, enogastronomico, turismo e beni culturali) aggregati nell'ottica della unitaria gestione dei flussi turistici, della creazione di una catena dell'accoglienza e del food.
	Teatrale e musicale
Sistema moda	Tessile
	Calzaturiero
	Orafo
Costruzioni e abitare	Costruzioni
	Ceramica artistica
	Efficienza energetica
Meccanica – packaging - mezzi di trasporto - metallurgia e siderurgia	Meccanica e mecatronica
ICT mediatico/audiovisivo	ICT
Trasporti e logistica	Trasporti ferroviari e logistica

	Aerospazio
	Economia del mare
Trasversale	Finanziario /assicurativo

Possono presentare la manifestazione di interesse anche le aggregazioni formative e produttive, comunque in possesso dei requisiti richiesti, correlate alle ulteriori filiere previste dall'accordo Stato Regioni, non incluse nella tabella precedente, corrispondenti alle filiere descritte nell'Allegato B al Decreto Interministeriale 7/02/2013, contenente le Linee Guida sui Poli tecnico professionali, condivise nella Conferenza Unificata Stato Regioni 26 settembre 2012. In tal caso, sulla base degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della qualità dei servizi formativi a sostegno delle filiere produttive del territorio e dell'occupazione dei giovani in relazione al contesto di riferimento, esplicitati nella sezione 4 del formulario allegato, la Regione si riserva di valutare la manifestazione di interesse per la costituzione dei Poli tecnico professionali.

4.3 – Standard minimi per la costituzione dei poli tecnico professionali

I poli tecnico professionali sono costituiti, con riferimento alle caratteristiche del sistema produttivo del territorio, da reti formalizzate tra soggetti pubblici e privati attraverso accordi di rete.

Ciascun polo tecnico-professionale deve essere costituito attraverso un accordo di rete tra i soggetti indicati al punto 4.1:

L'accordo di rete, in uno con il relativo programma di rete, contiene i seguenti elementi essenziali:

- l'individuazione dei soggetti;
- le finalità e gli obiettivi dell'accordo;
- l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, anche nei confronti di terzi;
- la durata dell'accordo, almeno triennale;
- le modalità per l'adesione di altri soggetti all'attuazione del programma;
- i casi e le modalità di recesso dall'accordo.

Il programma di rete, definito all'atto di costituzione del polo, deve contenere:

- l'esplicitazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della qualità dei servizi formativi a sostegno dello sviluppo di specifiche filiere produttive. Il programma deve esplicitare le coerenze interne dei percorsi di istruzione e formazione nonché le azioni previste per il rafforzamento delle competenze di base e specialistiche dei giovani (es. competenze linguistiche livelli B1, B2) e le esperienze di inserimento, anche attraverso la promozione dei percorsi in apprendistato.
- il modello di governance
- l'individuazione degli organi del Polo;
- le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune;
- l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate tra gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;
- l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, anche nei confronti di terzi;
- le modalità di realizzazione dello scopo comune;

- la durata del programma, almeno triennale;
- le risorse professionali dedicate;
- le risorse strumentali, a partire dai laboratori necessari per far acquisire, agli studenti, le competenze applicative richieste dalle imprese della filiera di riferimento;
- le risorse finanziarie allo scopo destinate.

4.4 - Contenuti della proposta

I contenuti della proposta dovranno essere dettagliati utilizzando l'allegata scheda (all. a). In particolare, una volta individuata la filiera produttiva di riferimento, con la scelta del comparto per il quale si avanza candidatura alla costituzione del polo tecnico professionale, dovranno essere descritte:

- la struttura e l'organizzazione del polo, con l'elenco dei soggetti proponenti,
- il programma di rete, che dovrà necessariamente contenere gli elementi caratterizzante ed essenziali, secondo le indicazioni riportate nella sezione 3 del modello di scheda
- gli obiettivi strategici che si intendono raggiungere con la costituzione del Polo (sezione 4)
- i risultati attesi (sezione 7) in coerenza con gli obiettivi indicati
- le attività di monitoraggio e valutazione del programma di rete
- le risorse umane dedicate e gli altri soggetti che collaborano con il polo (sezione 6).

La proposta dovrà inoltre riportare un programma di azioni corredato da un quadro economico di massima (sezione 5), coerente con il programma di rete e tale da consentire di distinguere le attività ordinariamente svolte dai soggetti partecipanti e le attività aggiuntive che si intendono promuovere con la costituzione del Polo.

I Poli daranno attuazione alle attività oggetto del Programma, uniformandosi al sistema di monitoraggio e valutazione dei risultati proposto e attuato a cura dell'ARLAS.

4.5 - Modalità e termini di presentazione delle proposte

Le proposte progettuali dovranno essere formulate utilizzando la scheda allegata (allegato a.), seguendo le indicazioni riportate nel presente avviso. Le stesse dovranno essere sottoscritte ed autenticate da parte del responsabile legale di ciascun soggetto. Il soggetto individuato come capofila del Polo tecnico professionale, dovrà, altresì, presentare la domanda di partecipazione secondo il modello allegato (all. b), che dovrà essere debitamente firmato ed autenticato. Le domande, dovranno essere indirizzate a Giunta regionale della Campania - Area generale di Coordinamento 17.

L'autenticazione delle firme avviene, ai sensi del DPR 445/2000, mediante l'allegazione della copia del documento valido. Pertanto, le proposte dovranno essere corredate dalla copia del documento di identità valido di tutti i firmatari (rappresentanti legali dell'ente proponente e dei sottoscrittori dell'Accordo).

Tutta la documentazione di partecipazione dovrà essere inviata elettronicamente, dopo scansione degli originali, unicamente per mezzo di Posta Elettronica Certificata all'indirizzo politp@pec.regione.campania.it entro, e non oltre, le ore 23.59 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Qualsiasi informazione e chiarimento sui contenuti dell'avviso potrà essere richiesto ai Settori Politiche Giovanili, Istruzione e Formazione Professionale, contattando i

seguenti recapiti di posta elettronica: g.natale@maildip.regione.campania.it, flora.savastano@maildip.regionecampania.it, ovvero i seguenti numeri telefonici: 0817966225, 0817966643, 0817966625.

Al fine di ottenere assistenza tecnica ed accompagnamento, con particolare riferimento al sistema di monitoraggio e valutazione, sarà possibile contattare l'ARLAS, (call center 800463303). Le richieste possono essere, altresì, indirizzate direttamente alla Dott.ssa Paola Clarizia, inoltrandole via mail all'indirizzo p.clarizia@arlas.campania.it

5 - Durata degli interventi e modalità di utilizzo delle risorse finanziarie

Le proposte dovranno prevedere una programmazione di durata almeno triennale.

Per l'attuazione delle azioni di cui agli allegati alla deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 83 del 14/03/2013 sono stati destinati ai Poli Tecnico Professionali 42.500.000 di euro messi a disposizione dal Piano di Azione e Coesione.

I Poli riconosciuti nella programmazione dell'offerta formativa della Regione Campania, saranno successivamente selezionati per la realizzazione delle attività più coerenti con il loro programma di rete.

Le risorse finanziarie dovranno essere gestite secondo le modalità e i sistemi di gestione, controllo, monitoraggio e valutazione previsti per la specifica fonte finanziaria.

6 – Verifica dei requisiti e criteri di valutazione

I Settori Politiche Giovanili, Istruzione e Formazione Professionale, della Giunta Regionale, con l'assistenza tecnica dell'ARLAS, preliminarmente verificano il rispetto degli standard minimi sulla base della modulistica e della documentazione inviata dai proponenti (analisi documentale) e, ove fosse necessario, provvedono a richiedere eventuali integrazioni.

Le proposte saranno dichiarate ammissibili se, oltre al possesso dei requisiti minimi, risponderanno positivamente a una valutazione di coerenza fra il piano di attività di rete, l'organizzazione del Polo, e l'identità dei soggetti proponenti, in relazione ai fabbisogni di competenze tecnico professionali rilevati dal tessuto produttivo territoriale, tale da far emergere il soddisfacimento dei seguenti criteri:

- a) livello di integrazione delle risorse professionali, logistiche e strumentali di cui dispongono gli istituti tecnici, gli istituti professionali, le strutture formative accreditate dalla Regione e gli istituti tecnici superiori a legislazione vigente,
- b) grado di complementarietà delle filiere secondo l'allegato B all'intesa in Conferenza Unificata del 26/09/2012 e qualità della progettazione dei percorsi di istruzione e formazione e l'aderenza degli stessi agli standard definiti a livello nazionale;
- c) impegno delle imprese a mettere a disposizione proprie risorse professionali e strumentali;
- d) flessibilità organizzativa delle istituzioni scolastiche e formative attraverso il pieno utilizzo degli strumenti di flessibilità esistenti per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del capitale umano;

- e) livello di sviluppo delle relazioni, già esistente o prevista con i principali operatori di filiera o del territorio, anche con riferimento alle reti per la ricerca industriale.

Con provvedimento del dirigente della Area Generale di Coordinatore n. 17 sarà dichiarata l'ammissibilità delle proposte.

A seguito del perfezionamento del relativo accordo di rete, si provvederà al riconoscimento dei poli tecnico-professionali nell'ambito dell'offerta formativa della Regione Campania.

7 – Tutela della privacy

Le informazioni fornite in risposta al presente avviso, saranno trattate dagli uffici responsabili nel rispetto delle norme a tutela della privacy ed esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.